

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione (FM)
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
(art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016)
(approvato durante la riunione del CDA del 21 marzo 2019)

Sommario

PREMESSE	2
REGOLAMENTO.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soglie di riferimento.....	3
Art. 3 - Divieto di artificioso frazionamento della procedura	3
Art. 4 – Determinazione a contrarre	4
Art. 5 – Modalità di scelta del contraente	4
Articolo 36, co. 2, lett. a) – AFFIDAMENTI DIRETTI	5
Articolo 36, co. 2, lett. b) – PROCEDURE NEGOZiate	6
Articolo 36, co. 2, lett. c) – PROCEDURE NEGOZiate PER LAVORI SUPERIORI A 150.000 EURO	7
Articolo 36, co. 2, lett. d) – PROCEDURE PER LAVORI SUPERIORI A 1.000.000 EURO E AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA	8
Art. 6 - Responsabile del Procedimento	8
Art. 7 - Commissione Aggiudicazione.....	8
Art. 8 - Termini	9
Art. 9 - Elenchi di Operatori Economici e indagini di mercato	9
Art. 10 - Esclusioni.....	9
Art. 11 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione.....	10
Art. 12 - Forma del contratto - Ordine	10

PREMESSE

- A. Il D.Lgs.18/04/2016, n. 50 [Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] ha introdotto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture (in avanti indicato per brevità come **"NCCP"**).
- B. Attualmente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinati dall'art. 36 NCCP (').**
- C. ANAC ha pubblicato le **Linee Guida n. 4**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 [ai sensi dell'art. 36 comma 7 NCCP].
- D. Scuole Civiche di Milano – FdP (d'ora in poi FM) in qualità di organismo di diritto pubblico (NCCP art.3 lett. d) e amministrazione aggiudicazione (NCCP art. 1) svolge attività nei **settori ordinari** (NCCP art.3 lett. gg).
- E. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, rientranti nella competenza dell'Ufficio approvvigionamenti secondo l'ordinamento ed organizzazione interna di FM, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche NCCP).
- F. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- G. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme vigenti nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.
- H. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati da Fondazione Milano in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di FM relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.

FM ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

Art. 2 - Soglie di riferimento

Nell'ambito del proprio Oggetto, il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria.

La tabella che segue riporta la tipologia di contratti, valore stimato quale sottosoglia*, normativa di riferimento e ambito di applicazione:

sottosoglie*	importo in €*		D.Lgs.50/2016
LAVORI			
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000,00	< 150.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)
C)	150.000,00	< 1.000.000,00	art. 36 co. 2 lett. c)
D)	1.000.000,00	< 5.225.000,00	art. 36 co. 2 lett. d)
SERVIZI/FORNITURE			
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000	< 209.000	art. 36 co. 2 lett. b)

NOTA BENE

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da FM. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compreso il "quinto d'obbligo" (NCCP art. 106 co.12) e ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Art. 3 - Divieto di artificioso frazionamento della procedura

Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di

componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

FM, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le micro imprese, le piccole e medie imprese.

Art. 4 – Determinazione a contrarre

Tutte le procedure iniziano con la DETERMINAZIONE A CONTRARRE (decreto di indizione), a firma del Direttore Generale, nel quale devono essere individuati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e la motivazione.

Nell'individuare la motivazione non è sufficiente il solo elemento della fiducia, ma occorre tenere conto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione degli affidamenti.

Attraverso le linee guida n. 4 del 26/10/2016 l'ANAC sostiene che l'onere motivazionale può essere soddisfatto mediante la **valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (art. 3.3.3).** La consultazione del catalogo elettronico di MEPA e l'estrazione dei file excel comparativi soddisfa questa richiesta.

Tra le motivazioni di aggiudicazione anche il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti con il decreto di indizione.

Se si affida all'operatore economico uscente, occorre dare motivazione adeguata anche relativamente a valutazioni sull'espletamento del precedente contratto (rating).

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

L'atto di approvazione/autorizzazione della procedura di affidamento indica:

- la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
- gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti tra quelli proposti nella Richiesta di acquisto o di avvio della procedura;
- il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- il Responsabile del Procedimento prescelto;
- gli elementi essenziali del contratto;
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- l'eventuale presenza o no di convenzioni consip cui aderire;
- l'eventuale esistenza o meno di rischi da interferenza e quindi di oneri per la sicurezza o necessità di redazione di un DUVRI.

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI ENTRO DUE GIORNI dalla data di adozione degli atti stessi (anche i resoconti finanziari dei contratti al termine della loro esecuzione), secondo quanto disposto dall'art. 29 c. 1 del NCCP.

Art. 5 – Modalità di scelta del contraente

NOTA TRANSITORIA: fino al 31/12/2019 - in deroga a quanto sotto esposto - si applica la seguente normativa:

Legge del 30/12/2018 - N. 145 (Gazzetta Uff. 31/12/2018 n. 302)

Art. 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi

speciali - COMMA 912


912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

La nuova norma, per il solo 2019, comporta pertanto queste novità limitatamente all'affidamento dei lavori, resta immutata la normativa per l'affidamento di servizi e forniture:

1) Tra 40 e 150mila (-1) euro per i lavori si può procedere con affidamento diretto senza formalità e previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.

2) Tra 150 e 350mila (-1) euro per i lavori si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione come prevista per i servizi e le forniture. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Art. 36 Contratti sotto soglia



Articolo 36, co. 2, lett. a) – AFFIDAMENTI DIRETTI

Per gli affidamenti di **lavori, servizi e forniture** di importo inferiore a euro 40.000, è **consentito l'affidamento diretto sulla base di idonea motivazione** ovvero tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37 D. Lgs. 50/2016).

Dal 2018 Fondazione Milano ha adottato un proprio mercato elettronico per la gestione delle

procedure di gara, raggiungibile all'indirizzo <https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/>

Per gli acquisti di **beni e servizi** di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario tale affidamento deve avvenire attraverso l'effettuazione di ordini tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (art. 1, co. 450 Legge 296/2006 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Rientrano tra gli strumenti di acquisto e di negoziazione

- 1) le **convenzioni quadro** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori (ARCA per Regione Lombardia);
- 2) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il **mercato elettronico** realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Di conseguenza il soggetto affidatario dovrà essere individuato fra i soggetti aggiudicatari di convenzioni quadro in CONSIP (soggetto aggregatore e centrale di committenza del Ministero degli Affari Economici) o in ARCA (soggetto aggregatore e centrale di committenza della Regione Lombardia) o tramite catalogo elettronico MEPA (di CONSIP) o NECA (di ARCA). In assenza di tali strumenti è necessario fare ricorso a procedura negoziata nel sistema telematico Sintel di ARCA o a Richiesta di Offerta su MEPA.

Si ricorda che attraverso le linee guida n. 4 del 26/10/2016 l'ANAC sostiene che l'onere motivazionale può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (art. 3.3.3). **Occorre quindi comparare almeno due preventivi di spesa per ogni tipologia di importo. La mancata comparazione deve essere adeguatamente motivata da chi richiede l'acquisto.**

Per rendere più agili le procedure e sveltire i processi, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per importi inferiori a euro 2.000,00 – e solo ed unicamente dietro approvazione del Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti, ai fini di evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti – è concesso fare acquisti senza comparare più preventivi di spesa, per le categorie individuate con apposito decreto del Direttore Generale di FM.

Ai sensi dell'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), è consentito procedere ad acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 (cinquemila) euro senza fare ricorso al mercato elettronico, previa verifica con il Responsabile dell'Ufficio approvvigionamenti, onde evitare il frazionamento artificioso degli acquisti.

Articolo 36, co. 2, lett. b) – PROCEDURE NEGOZiate

Si può fare ricorso alla **procedura negoziata - previa consultazione di plurimi operatori economici, ove esistenti** - per i seguenti affidamenti:

- di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti
- di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia dei 150.000 euro, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti

Per l'affidamento diretto dei lavori tra 40 mila e 150 mila (-1) euro vedi la **NOTA TRANSITORIA: fino al 31/12/2019 - in deroga:**

- **[1) Tra 40 e 150mila (-1) euro per i lavori si può procedere con affidamento diretto senza formalità e previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.]**

Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati mediante:

- indagini di mercato/manifestazioni di interesse
- elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione.

Qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse siano superiori al numero prescritto, i soggetti da invitare saranno sorteggiati. In questo caso occorre rendere noto la data e il luogo del sorteggio, senza pubblicare i nomi degli operatori economici selezionati.

È facoltà del Responsabile di Procedimento decidere di invitare alla procedura anche tutti i soggetti che hanno manifestato interesse. Di tale decisione si deve rendere atto nel decreto di indizione.

E' facoltà del RUP disporre l'affidamento attraverso una procedura ordinaria (aperta o ristretta, ex art. 60 o 61 del D.Lgs. 50/2016).

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO **DI BENI E SERVIZI** DOVRANNO ESSERE SVOLTE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE: tramite RDO (richiesta di offerta) su MEPA, o tramite procedura su SINTEL (art. 37 co, 2 e 3 D.Lgs. 50/2016).

Articolo 36, co. 2, lett. c) – PROCEDURE NEGOZiate PER LAVORI SUPERIORI A 150.000 EURO

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si ricorre alla **procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto del criterio di rotazione.

Per la procedura negoziata dei **lavori** tra 40 mila e 150 mila (-1) euro vedi la **NOTA TRANSITORIA: fino al 31/12/2019 - in deroga:**

[2) Tra 150 e 350mila (-1) euro per i lavori si può procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione come prevista per i servizi e le forniture. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.]

Valgono tutte le indicazioni di cui al precedente articolo.

Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati (come sopra) mediante:

- indagini di mercato/manifestazioni di interesse
- elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione.

Si potrà scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, a condizione che il livello di progettazione a base di gara sia quello del progetto esecutivo.

PER GLI ACQUISTI DI **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA** D'IMPORTO SUPERIORE A 150.000

EURO E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO, LE STAZIONI APPALTANTI PROCEDONO MEDIANTE UTILIZZO AUTONOMO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE.

In caso di indisponibilità di tali strumenti procedono mediante lo svolgimento di procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 (art. 37 co, 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)

Articolo 36, co. 2, lett. d) – PROCEDURE PER LAVORI SUPERIORI A 1.000.000 EURO E AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Gli affidamenti dovranno essere disposti sulla base di procedure ordinarie quali la procedura aperta (art. 60), la procedura ristretta (art. 61), la procedura competitiva con negoziazione (art. 62), o il dialogo competitivo (art. 64), senza l'obbligo di utilizzo di strumenti telematici di negoziazione.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento

Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori, i quali svolgono i compiti del D. Lgs. 50/2016, e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia.

Ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento viene nominato, per ogni singola procedura, nell'atto di approvazione (decreto di indizione), dall'organo direttamente competente per l'acquisto, tra il personale avente i requisiti di legge e le idonee competenze, in possesso dei seguenti requisiti rispetto alla procedura avviata:

- non essere in conflitto di interessi;
- non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all'incarico;
- non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.

In caso di variazioni della situazione personale, il Responsabile del Procedimento dovrà darne tempestiva comunicazione al diretto superiore ed al Responsabile per la prevenzione per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità alle linee Guida ANAC (ii), tra i dipendenti di FM sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Il Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente alla Commissione di Gara su qualsiasi circostanza rilevante concernente la Procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

Art. 7 - Commissione Aggiudicazione

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Aggiudicazione nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ove applicabile.

Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che FM può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione definito dal PTPC, sarà selezionato personale avente i requisiti di legge e le idonee competenze, in possesso dei seguenti requisiti rispetto alla procedura avviata.

In fase di selezione dei candidati a componenti di commissione di gara andrà applicato il seguente criterio di rotazione:

- non essere in conflitto di interessi;
- non essere stato nominato quale Responsabile del medesimo procedimento;
- non trovarsi in situazioni di inconfiribilità o di incompatibilità all'incarico;
- non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.

In caso di variazioni della situazione personale, il componente della Commissione di aggiudicazione dovrà darne tempestiva comunicazione al diretto superiore ed al Responsabile per la prevenzione per i provvedimenti di competenza di cui al presente PTPC.

La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa.

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs.50/2016, la commissione Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'organo di FM competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza individuate dalla società medesima.

Art. 8 - Termini

Il termine fissato per la presentazione delle offerte deve rispettare i termini stabiliti dal NCCP dalla **data di spedizione della lettera di invito**, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto. È facoltà del RUP, in considerazione della complessità dell'appalto, del tempo necessario per preparare le offerte e per eventuale obbligo di sopralluoghi, fissare termini maggiori.

Art. 9 - Elenchi di Operatori Economici e indagini di mercato

L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

FM forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.

FM ha istituito un avviso pubblico per la formazione di elenchi aperti di operatori economici per l'affidamento di contratti di fornitura, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia europea, che è reperibile al seguente link: <http://www.fondazionemilano.eu/bandi/avviso-pubblico-formazione-elenchi-aperti-operatori-economici>

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società: sono da ritenere elenchi di operatori utilizzabili ai fini dello svolgimento della procedura negoziata anche gli elenchi di operatori economici presenti sulle piattaforme del mercato elettronico MEPA messo a disposizione da CONSIP, o sul sistema telematico di negoziazione SINTEL messo a disposizione dalla centrale regionale ARCA.

Salvo quanto sopra esposto, FM potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo non inferiore a 15 giorni. Solo in casi di urgenza (motivata) è consentito ridurre i giorni di pubblicazione dell'avviso a 5. Nell'avviso occorre specificare: il valore economico dell'affidamento, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, le capacità tecnico-professionali, il numero di partecipanti che si intende invitare alla successiva procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare.

Art. 10 - Esclusioni

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di

- terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro;

Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento a professionisti o associazioni professionali di incarichi professionali, disciplinati dal codice civile, rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente, che esulano dalla nozione di appalto, in quanto consistenti in semplici prestazioni di opera intellettuale personale e che non siano frutto di mezzi di produzione organizzati;
- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa in base al relativo regolamento aziendale. Sono da considerarsi spese di cassa, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento interno di gestione delle casse, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa. Premesso che in ogni caso è fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento, la responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Dirigente Responsabile della Sezione/Sede che assume, pertanto, la figura di Funzionario Delegato, soggetto ad esclusiva responsabilità amministrativa e al quale compete l'osservanza dei principi del presente regolamento istruttoria interna con adeguata motivazione della spesa diretta e acquisizione dei preventivi: l'apertura della Richiesta di approvvigionamento legittima il rilascio del CIG da parte dell'Ufficio Gare e Contratti a cui compete la sola emissione dell'ordine di fornitura e l'onere di rendicontazione della spesa.

Art. 11 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione

Le fatture sono liquidate da FM con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Forma del contratto - Ordine

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata mediante corrispondenza, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dal enorme proprie di FM, ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Non si applica il termine dilatorio dello stand still (35 gg) per la stipulazione del contratto (art. 32 co. 10).

Allegato 1 – Procedura commissioni di gara

1. Scopo

Definire le responsabilità e le modalità che Fondazione Milano adotta per la composizione e la nomina delle Commissioni di Gara e delle Commissioni di Aggiudicazione.

Inoltre, la presente procedura è finalizzata a minimizzare i rischi potenziali ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

2. Campo applicazione

Il presente documento si applica alle procedure:

- negoziate senza pubblicazione di bando,
- negoziate con pubblicazione di bando,
- ristrette e aperte ad evidenza pubblica,

così come definite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dal REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA.

3. Commissione di Gara

La Commissione di Gara è un organo monocratico composto da un Presidente e due testimoni nominati dal Presidente o dalla Direzione Generale.

Il Presidente è scelto tra dipendenti dirigenti, quadri ed altro personale inquadrato a livello D.

I testimoni sono scelti tra il personale proveniente dagli uffici tecnici o amministrativi o didattici in base alla competenza necessaria per il bene/servizio richiesto.

La Commissione di Gara ha piena competenza sullo svolgimento delle operazioni di procedura di gara a partire dal momento della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa.

Nelle procedure con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo mantiene la piena competenza per tutta la durata della fase di aggiudicazione.

Verbalizza tutte le procedure di gara e riferisce all'organo competente la proposta di aggiudicazione.

4. Commissione di Aggiudicazione

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico-economica è demandata ad una Commissione di aggiudicazione, che opera secondo le norme stabilite dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione di aggiudicazione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo o dalla funzione competente per l'aggiudicazione e scelto tra

il personale interno di FM, oppure, in mancanza di personale con le competenze adeguate, all'esterno di FM.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione Aggiudicazione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il Presidente della commissione Aggiudicazione è individuato tra i commissari sorteggiati.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione di Aggiudicazione.

(i) Art. 36 Contratti sotto soglia

In vigore dal 19 aprile 2016

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, **mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato** o per i lavori in **amministrazione diretta**;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante **procedura negoziata previa consultazione**, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi

degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

☐regolamento interno sottosoglia Enti di cui agli artt.115-121

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 [Nota: gas, elettricità, acqua, trasporti, porti aeroporti, poste, estrazione gas prospezioni], applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. **In caso di ricorso alle procedure ordinarie**, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli **da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà**. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

(ii) ANAC -Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.